

Regolamento per l'indennizzo e la prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio

Delibera del Consiglio direttivo 27 marzo 2001, n. 5

Titolo I

Modalità per l'indennizzo dei danni

Art. 1

L'Ente Parco nazionale del Vesuvio, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dell'art. 26 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e dell'art. 15, commi 3, 4, e 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei fondi ricadenti all'interno dell'area protetta, adotta il presente regolamento, e contemporaneamente abroga quello precedentemente adottato con delibera del C.D. n. 63 del 24 ottobre 2000, circa le modalità per la richiesta di sopral-

luoghi, il controllo e la stima dei danni subiti, la prevenzione degli stessi, e le condizioni per la concessione degli indennizzi.

Art. 2

Hanno diritto all'indennizzo i proprietari, possessori o conduttori per legittimo titolo dei terreni adibiti a coltivazioni ricadenti nel perimetro del Parco, nei quali, durante l'anno in cui si verifica il danno, siano state effettuate le usuali pratiche agricole consentite in base al regolamento CEE 2078/92, e che siano inoltre regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

Art. 3

Sono indennizzabili i danni causati dalla fauna selvatica

alle colture agricole (frutto pendente o pianta), praticate nei terreni che ricadono all'interno del territorio del Parco; in particolare, sono indennizzabili i danni alle seguenti colture agrarie: frutteti, oliveti, vigneti regolarmente dichiarati, castagneti da frutto, nocciolieti, orti e seminativi regolarmente coltivati.

Art. 4

Non saranno oggetto di indennizzo i danni la cui stima totale sia stata accertata inferiore a lire 100.000. L'indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito e non potrà in ogni caso essere superiore ad un tetto massimo di lire 2.000.000. Non saranno inoltre indennizzati danni alle produzioni agricole di particolare pregio per le quali, a seguito di avvenuto sopralluogo da parte dell'Ente, non vengano accettate e rese operative le opportune misure di protezione previste dal Titolo II del presente regolamento.

Art. 5

Se a seguito del sopralluogo da parte dell'Ente si accertasse la non ottemperanza al regolamento CEE 2078/92, o venisse riscontrata nel fondo in esame la presenza di sostanze tossiche o nocive, o comunque non compatibili con la presenza di un'area protetta ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non sarà erogato alcun indennizzo, e l'Ente stesso provvederà ad adottare le misure più opportune per la salvaguardia dei luoghi.

Art. 6

I soggetti beneficiari che intendono richiedere l'indennizzo previsto dal presente regolamento, dovranno presentare o inviare a mezzo raccomandata A.R. presso l'Ufficio Protocollo del Parco nazionale del Vesuvio, entro e non oltre i 3 giorni successivi alla scoperta del danno stesso, l'apposito modello di denuncia e di richiesta di indennizzo, reperibile presso lo stesso Ufficio Protocollo, ovvero presso le sedi dei comuni ri-

cadenti nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio, ovvero presso le sedi delle organizzazioni professionali di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori), compilato in ogni sua parte ed unito agli allegati in esso specificati.

L'Ufficio Protocollo rilascerà regolare ricevuta per le domande pervenute a mano, mentre per quelle pervenute tramite raccomandata farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 7

I soggetti beneficiari dovranno produrre fotocopia autenticata da un pubblico ufficiale del titolo in cui risulti la proprietà, il possesso o la detenzione del bene, in particolare i conduttori di fondo dovranno dimostrare, in base alla legge 203/82 e successiva deroga, di essere in possesso di contratto di affitto regolarmente registrato.

I suddetti documenti potranno essere temporaneamente sostituiti da apposita autocertificazione, ma dovranno in ogni caso essere prodotti entro e non oltre trenta giorni dalla

presentazione della denuncia e richiesta di indennizzo. La mancata produzione di tali titoli entro il termine suddetto, o anche uno solo di tutti gli allegati obbligatori previsti dall'apposito modello di richiesta, comporterà il non accoglimento della stessa.

Art. 8

Entro dieci giorni dall'acquisizione al Protocollo delle richieste complete di tutti gli elementi ed allegati, l'Ente Parco provvederà ad effettuare i sopralluoghi e gli accertamenti del caso. Il soggetto beneficiario, anche a mezzo di persona all'uopo delegata, dovrà consentire l'accesso al fondo, assistere e fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta dagli incaricati dell'accertamento.

La mancata presenza del soggetto beneficiario, o del suo delegato, al sopralluogo, nonché comportamenti ostativi al normale svolgimento dell'accertamento fanno venire meno il diritto del predetto alla eventuale corresponsione dell'indennizzo.

Prima dell'accertamento del danno da parte dell'Ente non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture; se il prodotto danneggiato viene raccolto o la coltura sostituita prima dell'accertamento tecnico, non si darà luogo ad alcun indennizzo.

Art. 9

L'Ente Parco, per le operazioni di accertamento del danno, si avvarrà del personale forestale del CTA, e, in caso di indisponibilità, potrà avvalersi, previa convenzione, di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore. Si darà priorità agli accertamenti del danno alle colture pronte o prossime alla raccolta.

Art. 10

Gli indennizzi regolarmente riconosciuti dall'Ente saranno calcolati in base agli effettivi danni subiti, stimati in funzione dei prezzi medi ottenuti dal prezzario regionale e dai prezzi dei prodotti in azienda riportati dal predetto prezzario e/o da quelli stabiliti dalla Camera di Commercio di Napoli (mercu-

riali), decurtati dei costi non sostenuti per la raccolta, confezionamento, trasporto e commercializzazione del prodotto, e successivamente rapportati alle cifre indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 11

L'ammontare definitivo degli indennizzi regolarmente riconosciuti dall'Ente saranno sottoscritti dal Direttore dell'Ente, il quale predisporrà gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto entro novanta giorni dalla data di presentazione delle richieste complete di tutta la documentazione prevista, compatibilmente e nei limiti delle disponibilità previste dal bilancio approvato dal Consiglio direttivo. In ogni caso, entro il 30 novembre di ogni anno sarà prevista una variazione di bilancio per consentire la liquidazione delle richieste di indennizzo pervenute all'Ente entro il 31 ottobre. Le richieste pervenute all'Ente dal 1 novembre al 31 dicembre, complete di tutti gli allegati, potranno essere liquidate, in caso di

accoglimento, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle stesse, compatibilmente con le disponibilità residue dell'anno in corso, oppure con le disponibilità finanziarie previste nel bilancio successivo.

Art. 12

L'Ente Parco pubblicherà nell'Albo dell'Ente l'elenco dei soggetti indennizzati e degli importi erogati.

Art. 13

Con il presente regolamento vengono adottati il fac-simile della denuncia e relativa richiesta di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, e la tabella di calcolo degli indennizzi, che costituiscono parte integrante dello stesso.

Titolo II

Modalità per la prevenzione dei danni

Art. 14

L'Ente Parco, all'atto di entrata in vigore del presente re-

golamento, in base al comma 7 dell'art. 15 della legge 394/91, inserisce nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per il pagamento degli indennizzi e per la prevenzione dei danni da coniglio selvatico e lepre nei fondi coltivati a vigneto e/o a colture arboree, ricadenti all'interno del perimetro del Parco.

Art. 15

La prevenzione è basata sull'impianto di protezioni individuali alle singole pianticelle nell'intero appezzamento in cui sia avvenuto il danno, ad opera di personale individuato dall'Ente. Tali protezioni, pur consentendo la libera circolazione della fauna selvatica all'interno della coltivazione, impediscono l'accesso alle piante o alle parti di piante che sono protette.

Art. 16

Le protezioni individuali sono costituite da manicotti in rete metallica, preventivamente acquistati dall'Ente e messi a disposizione dei soggetti beneficiari dell'indennizzo che abbiano subito un danno accertato

dall'Ente stesso, e che siano in regola con le modalità di segnalazione del danno stesso. In particolare la tempestività di segnalazione è necessaria per consentire all'Ente Parco di accertare i danni subiti e di adottare le idonee misure di protezione dei fondi.

Art. 17

L'impianto dei manicotti sarà

effettuato in ordine a:

- 1) data di ricevimento della denuncia;
- 2) età dei vigneti e/o dei frutteti;
- 3) disponibilità del personale addetto all'impianto.

Art. 18

Il presente regolamento ed i modelli allegati entreranno in vigore dal giorno dell'affissione all'Albo dell'Ente.